

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 8/2002**definita dal Consiglio il 29 ottobre 2001**

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(2002/C 45 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- (2) Se da un lato la presente direttiva, conformemente al trattato, non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (3) La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 29 ottobre 2001 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia.

- (4) La comunicazione della Commissione circa il proprio programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾ prevede l'adozione di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame dei valori di soglia. Il Consiglio ne ha preso atto nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁶⁾.
- (5) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la definizione di prescrizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione ⁽⁷⁾ che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.
- (6) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data . . . , la direttiva 2001/.../CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁸⁾.
- (7) Come secondo passo, si ritiene opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal rumore a causa dei suoi effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni all'udito. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

⁽⁵⁾ GU C 28 del 3.2.1988, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 28 del 3.2.1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

⁽⁸⁾ GU L . . .

- (8) Le conoscenze scientifiche attuali relative agli effetti che l'esposizione al rumore può avere sulla salute e sulla sicurezza non consentono di definire livelli precisi di esposizione che riguardino tutti i rischi per la salute e la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda gli effetti non uditivi del rumore.
- (9) È necessario che un sistema di protezione contro il rumore si limiti a definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
- (10) La riduzione dell'esposizione al rumore è realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
- (11) Il codice dei livelli sonori a bordo delle navi della risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale A 468 (12) contiene orientamenti per conseguire una riduzione dei rumori alla fonte a bordo delle navi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un periodo transitorio in riferimento agli equipaggi delle navi marittime.
- (12) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- (13) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, quest'ultima si applica pertanto integralmente al settore dell'esposizione dei lavoratori al rumore, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
- (14) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la diciassettesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:

- a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): (dB(A) re. 20 μ Pa): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore ($\bar{L}_{EX,8h}$): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione

1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione: $L_{EX,8h} = [87]$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa ⁽¹⁾ rispettivamente;
- b) valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: $L_{peak} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa ⁽²⁾ rispettivamente;
- c) valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: $L_{EX,8h} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa ⁽³⁾ rispettivamente.

2. Nell'applicare i valori limite di esposizione, la valutazione del livello di esposizione al rumore tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l'azione non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi.

3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l'azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A), e
- b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione e valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche

del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.

Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare i parametri di cui all'articolo 2 e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all'articolo 3.

3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, che sarà rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o misurazione del livello di esposizione al rumore sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

5. Nell'applicare il presente articolo la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni stesse determinate secondo la prassi metrologica.

6. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione e di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
- d) ove possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità delle direttive comunitarie in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) l'estensione del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, sotto la responsabilità del datore di lavoro;

⁽¹⁾ 140 dB 20 µPa.

⁽²⁾ 140 dB 20 µPa.

⁽³⁾ 135 dB 20 µPa.

i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate.

7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati del controllo sanitario lo rendano necessario.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l'esposizione

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e tiene conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- d) dell'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:
 - i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - ii) del contenimento del rumore strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) della riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro;

i) limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al paragrafo 1.

3. In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.

5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.

Articolo 6

Protezione individuale

1. Qualora i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell'udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽¹⁾, e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle condizioni di seguito riportate:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione, vengono utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito;

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo.

2. Il datore di lavoro è tenuto a verificare l'efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Limitazione dell'esposizione dell'orecchio

1. In nessun caso vengono superati i valori limite di esposizione stabiliti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Se, nonostante le misure prese in applicazione della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori ai valori limite, il datore di lavoro:

- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individua le cause dell'esposizione eccessiva e
- c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Articolo 8

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione ricevano informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore, con particolare riguardo:

- a) alla natura di detti rischi;
- b) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) alla formazione nell'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito;

f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario e all'obiettivo del controllo sanitario;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Articolo 9

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10

Controllo sanitario

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché in relazione all'esito della valutazione e misurazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva ne risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata sotto la responsabilità di un medico, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. Detto controllo ha, quali obiettivi, la diagnosi precoce di ogni diminuzione dell'udito dovuta al rumore e la conservazione della funzione uditiva.

3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale. La documentazione medica contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico.

Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica che lo riguarda personalmente.

4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all'udito identificabile, un medico o uno specialista, se il medico lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall'esposizione al rumore sul luogo di lavoro. Se l'esito è positivo:

- a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente;
- b) il datore di lavoro:
 - i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4;
 - ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
 - iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli articoli 5 e 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
 - iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Articolo 11

Deroghe

1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali di protezione dell'udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza l'utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 7.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1, indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno indotti a decidere la concessione di tali deroghe.

Articolo 12

Modifiche tecniche

Le modifiche di carattere strettamente tecnico sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e conformemente:

- a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
- b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla data prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, primo comma.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

Sulla base di tali relazioni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

*Articolo 16***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di cinque anni supplementari, a partire da ... (*), ovvero complessivamente di otto anni al massimo, per attuare le disposizioni dell'articolo 7 relative al personale marittimo imbarcato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L'8 febbraio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio, in base all'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

La proposta intende integrare la direttiva 89/391/CEE (la cosiddetta direttiva quadro) specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un'esposizione ad agenti fisici. Essa comprende tutte le attività in cui i lavoratori possono essere soggetti a rischi derivanti da tale esposizione, escluse talune situazioni specifiche della funzione pubblica o della protezione civile.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il proprio parere rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993; il Parlamento europeo ha confermato il proprio parere in data 16 settembre 1999.

La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica è cambiata dall'ex articolo 118A all'articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato delle Regioni.

Con lettera del 13 gennaio 2000 il Comitato delle Regioni ha dichiarato di non avere intenzione di esprimere un parere sulla presente proposta di direttiva.

II. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E I SUOI VARI ELEMENTI

La caratteristica di tale proposta consisteva nel fatto di raggruppare nello stesso strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi e onde elettromagnetiche), ciascuno dei quali formava oggetto di un apposito allegato.

L'approccio generale del Consiglio, accettato dalla Commissione, è consistito tuttavia nel concentrarsi in un primo tempo, tenuto conto delle difficoltà tecniche per quanto riguarda gli altri agenti fisici, sull'unico elemento (vibrazioni) per il quale è stato possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevole, mentre gli altri aspetti sarebbero rimasti all'esame del Consiglio. Inoltre, il Consiglio ha confermato in una dichiarazione a processo verbale il proprio impegno a proseguire l'esame concernente gli altri elementi (rumore, radiazioni ottiche, campi e onde elettromagnetiche) della proposta della Commissione.

In seguito a un accordo politico sul progetto di direttiva riguardante le vibrazioni, il Consiglio ha proceduto all'esame di un ulteriore progetto relativo all'elemento «rumore», e ha adottato la posizione comune il 29 ottobre 2001 conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato. A differenza del progetto di direttiva sulle vibrazioni, è risultato possibile formulare il testo in maniera tale da non rendere necessaria la presenza di allegati.

III. OBIETTIVO

La proposta di direttiva mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare dall'esposizione al rumore, in particolare i rischi per l'udito. La direttiva sostituirebbe, quindi, la vigente direttiva, del 12 maggio 1986, sull'esposizione al rumore durante il lavoro, le cui disposizioni sono state giudicate non più adeguate.

IV. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Secondo l'articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri «hanno come obiettivi (...) il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (...) lo sviluppo delle risorse umane (...)», ecc.

Secondo l'articolo 137, paragrafo 1, del trattato, «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri» nel «miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori», ecc.

A tal fine, l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, stabilisce che il Consiglio «può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».

La posizione comune del Consiglio è conforme, nel settore in questione, agli obiettivi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include molte risultanti dalla prima lettura della proposta della Commissione fatta dal Parlamento europeo.

2. STRUTTURA E ELEMENTI ESSENZIALI

2.1. Valori di esposizione al rumore

La posizione comune fissa i valori di tre livelli di esposizione al rumore, e cioè valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione, valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione e valori limite di esposizione. Ciascuno di questi valori è espresso sia come valore medio, ponderato in funzione del tempo, dB(A) (decibel), sia come pressione acustica di picco (p_{peak}) (pascal o pa). I valori medi ponderati in funzione del tempo sono definiti in conformità della norma internazionale ISO 1999: 1990, punto 3, paragrafo 6. Di regola il valore medio ponderato in funzione del tempo dovrebbe essere misurato su base giornaliera, come livello di esposizione giornaliera al rumore, tuttavia gli Stati membri, in circostanze debitamente giustificate e in determinate condizioni possono invece impiegare un livello di esposizione settimanale al rumore.

I due valori di esposizione che fanno scattare l'azione devono essere misurati come livelli di rumore dell'ambiente che circonda i lavoratori, cioè senza tenere conto dell'effetto di eventuali attrezzature di protezione individuale dell'udito, mentre i valori limite di esposizione vanno misurati «in condizioni di udito protetto», cioè tenendo conto dell'effetto di attrezzature di protezione individuale dell'udito.

Il Consiglio, nella propria posizione comune, ha fissato i seguenti valori di esposizione:

- valori limite di esposizione: 87 dB(A) e $p_{\text{peak}} = 200$ Pa,
- valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: 85 dB(A) e $p_{\text{peak}} = 200$ Pa,
- valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: 80 dB(A) e $p_{\text{peak}} = 112$ Pa.

Per quanto non sia possibile un raffronto immediato con i valori contenuti nella vigente direttiva del 1986 e nella proposta modificata della Commissione, date le differenze concettuali e strutturali, in linea di massima i nuovi valori sono più bassi. L'attuale direttiva del 1986 fissa soltanto due valori, cioè 85 e 90 dB (A), e la proposta modificata della Commissione conteneva tre valori comparabili, cioè 80, 85 e 90 dB (A). Il Consiglio ritiene che i valori adottati rappresentino un equilibrato compromesso tra l'esigenza di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, da un canto, e la necessità, d'altro canto, di far sì che l'attuazione della direttiva non comporti costi eccessivi per le imprese, specialmente per quelle di piccole e medie dimensioni.

2.2. Azioni da adottare qualora vengano superati i valori di esposizione

Lo scopo dei vari valori di esposizione è quello di fare scattare, qualora essi vengano superati, determinate azioni, come esposto in appresso:

Qualora vengano raggiunti i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori interessati e/o i loro rappresentanti ricevano informazioni e una formazione in relazione ai rischi derivanti dall'esposizione al rumore, e nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i suddetti valori, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature di protezione individuale dell'udito.

I luoghi di lavoro in cui è probabile che i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione siano superati, sono contrassegnati con segnali e sono delimitati. Una volta superati tali valori è obbligatorio l'uso di attrezzature di protezione individuale dell'udito da parte dei lavoratori. Questi ultimi hanno altresì diritto ad un controllo dell'udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata, in modo da ottenere una diagnosi in fase precoce. Inoltre, il datore di lavoro stabilisce e attua un programma di misure tecniche e/o organizzative intese a ridurre l'esposizione.

Gli Stati membri possono accordare deroghe ai suddetti obblighi di fornire e utilizzare attrezzature di protezione individuale dell'udito in situazioni eccezionali in cui il loro uso totale e appropriato potrebbe causare rischio maggiore di quello determinato dal non usarle, ad esempio qualora l'uso di attrezzature di protezione renda inefficaci le segnalazioni acustiche di pericolo. Siffatte deroghe sono possibili soltanto in presenza di determinate condizioni di gravità garantendo sia una riduzione dei rischi, sia una maggiore sorveglianza sulla salute, e vanno riesaminate ogni quattro anni.

I valori limite di esposizione non devono essere superati in nessun caso. Qualora tuttavia ciò accada, malgrado le misure di prevenzione adottate, il datore di lavoro deve adottare un provvedimento immediato per ridurre l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuare i motivi della superamento di tali valori e modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare il ripetersi dell'accaduto.

2.3. Altri elementi di rilievo

In linea con la cosiddetta direttiva quadro, il datore di lavoro deve valutare e, ove necessario, misurare ad intervalli adeguati i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti. Il datore di lavoro deve disporre di una valutazione del rischio e deve individuare le misure di prevenzione da adottare. I rischi derivanti dall'esposizione al rumore vanno eliminati all'origine o ridotti al minimo.

Gli Stati membri devono adottare opportuni controlli sulla salute dei lavoratori, qualora dalle valutazioni e dalle misure condotte dal datore di lavoro risulti l'indicazione di un rischio per la salute di questi ultimi. L'eventualità che un danneggiamento dell'udito si il risultato di un esposizione al rumore subita dal lavoratore nel posto di lavoro, deve essere valutata da un medico o da una persona debitamente qualificata, e in tal caso il lavoratore deve essere informato e devono essere adottate determinate misure di prevenzione e di correzione.

Va tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Devono esserne fornite copie all'autorità competente, garantendo l'accesso del singolo lavoratore alla propria documentazione.

2.4. Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione

Le principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione riguardano:

- la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori di esposizione al rumore,
- la soppressione dei livelli di soglia, poiché il Consiglio ha ritenuto che non esista alcuna prova scientifica in grado di stabilire valori di esposizione al di sotto dei quali l'esposizione è priva di effetti negativi,
- l'abolizione dell'obbligo di considerare talune attività fonti di rischi aggravati e di dichiararle all'autorità competente, al fine di non aumentare inutilmente gli oneri amministrativi delle imprese, specialmente nel settore del PMI,
- l'introduzione degli effetti delle interazioni fra rumore, da un canto, e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta, vibrazioni e segnali di avvertimento o altri suoni necessari, d'altro canto, tra i fattori a cui il datore di lavoro deve rivolgere particolare attenzione nel condurre la propria valutazione dei rischi,

- il diritto del lavoratore a sottoporsi ad un controllo dell'udito in base ad un livello di esposizione al rumore più basso,
- imposizione al datore di lavoro di obblighi più rigorosi di rivedere le proprie valutazioni dei rischi e le misure di prevenzione, ed di porre in atto un controllo sanitario sistematico nei casi in cui un medico o una persona debitamente qualificata abbia constatato che un danneggiamento dell'udito di un lavoratore risulta dall'esposizione al rumore nel posto di lavoro,
- talune aggiunte all'elenco degli elementi contemplati dalle informazioni e dalla formazione in materia di rumore da fornire ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti.

3. GLI EMENDAMENTI APPORTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

3.1. **Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio**

Gli emendamenti 5, 8, 9, 14, 16, 17 e 19 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune del Consiglio quantomeno nello spirito, se non letteralmente.

Inoltre, il Consiglio ha leggermente riformulato gli emendamenti 7, 10, 11, 13 e 18, che già erano stati inglobati nella proposta modificata della Commissione, senza tuttavia modificarne il senso. L'emendamento 10 è stato migliorato sotto il profilo della protezione dei lavoratori, l'emendamento 11 è stato riformulato in modo da corrispondere meglio a quanto contenuto nell'articolo sull'identificazione e valutazione dei rischi, l'emendamento 13 è stato adattato alla nuova definizione di valore limite di esposizione, e l'emendamento 18 sulle deroghe è stato limitato all'impiego del livello settimanale di esposizione al rumore, all'obbligo di fornire e utilizzare attrezzature di protezione individuale dell'udito, e al divieto di superare i valori limite di esposizione.

L'emendamento 4 è stato accolto parzialmente, con la differenza sostanziale che i valori limite di esposizione tengono conto dell'effetto di attrezzature di protezione individuale dell'udito.

Inoltre, l'emendamento 12, che non era stato incluso nella proposta modificata della Commissione, è stato inglobato nella posizione comune del Consiglio in forma leggermente modificata.

Quanto all'emendamento 20, il Consiglio ha accolto il principio di un obbligo di riferire in merito alle deroghe, ma prevedendo un intervallo di quattro anni tra ciascuna relazione.

3.2. **Emendamenti del Parlamento europeo non adottati dal Consiglio**

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno adottare nella propria posizione comune gli emendamenti 2, 3, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 per i seguenti motivi:

- gli emendamenti 2, 3, 22 e 26 non sarebbero più pertinenti dopo la decisione del Consiglio di scindere al proposta della Commissione in direttive distinte e di adottare l'elemento «rumore» come questione urgente. In tal modo il Consiglio ha ottemperato all'obbligo stabilito all'articolo 10 della direttiva 86/188/CEE, e ha assecondato l'auspicio del Parlamento europeo e della Commissione di rafforzare la legislazione comunitaria in materia di rumore nei luoghi di lavoro,
- il livello soglia, per cui era stata proposta una nuova definizione nell'emendamento 6, è stato soppresso, come chiarito precedentemente al punto 2.4,
- l'emendamento 15 imponeva ai lavoratori un obbligo eccessivamente vincolante; il Consiglio ha giudicato che il controllo sulla salute debba essere ritenuto un diritto, e non un obbligo imposto ai lavoratori; tuttavia, tale diritto entra in gioco ad un livello di esposizione al rumore più basso di quello proposto dalla Commissione e dal Parlamento europeo; tale posizione è in linea con la posizione del Consiglio sulla direttiva sull'elemento «vibrazioni» attualmente in sospenso,

- l'emendamento 21 è stato sostituito da un riferimento più generale al comitato esistente, in funzione sulla base della direttiva 89/391/CEE,
- l'emendamento 23 è stato ritenuto non più pertinente nell'ambito di un testo che si occupa soltanto di rumore; inoltre, l'azione nei rimanenti settori individuati dal Parlamento europeo dipenderebbe in primo luogo dal diritto di iniziativa della Commissione,
- l'emendamento 24 è stato respinto in quanto il Consiglio ha ritenuto logico, alla luce del nuovo testo, abrogare la direttiva vigente nella stessa materia,
- l'obbligo imposto alla Commissione di presentare una relazione, come disposto nell'emendamento 25, è già contemplato nella presentazione da parte della Commissione della relazione annuale di attuazione.

4. PERIODO TRANSITORIO SUPPLEMENTARE

Il Consiglio ha ritenuto necessario prevedere per l'attuazione del divieto di esposizione a livelli di rumore superiori ai valori limite di esposizione un periodo transitorio supplementare facoltativo di cinque anni, per quanto riguarda il personale imbarcato a bordo di navi. Ciò è stato giudicato necessario dati i sostanziali mutamenti rispetto all'attuale pratica che dovranno essere apportati in condizioni particolarmente difficili come quelle esistenti in navigazione, specialmente a bordo di navi più anziane. Si rammenta altresì che il personale imbarcato a bordo di navi è stato del tutto escluso dal campo di applicazione della direttiva del 1986.

V. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Reputa peraltro di aver tenuto sostanzialmente conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo negli emendamenti da esso proposti.
